

COMUNE DI SARROCH

Provincia di Cagliari

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI
PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI
(Art. 1, c. 1091, L. 30 dicembre 2018, n. 145)**

**Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 30.12.2022
Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n° 54 del 20/05/2026**

Il presente Regolamento tiene conto dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata conclusa in data 27.12.2022, con le OO.SS.

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Il presente regolamento è adottato con la finalità di promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'accertamento dell'evasione dell'IMU e della TARI, valorizzando le professionalità interne all'Amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2

Attività di controllo dell'ufficio tributi.

1. L'attività di controllo dell'Ufficio Tributi consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, posti in essere dal personale adibito all'Ufficio medesimo e rientranti nelle competenze del Funzionario Responsabile dei tributi, in conformità alle disposizioni legislative vigenti tempo per tempo.
2. Per recupero dell'evasione deve intendersi l'attività svolta dall'Ufficio tributi, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni delle denunce tributarie obbligatorie e conseguentemente dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti del territorio comunale.
3. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell'ufficio e nella successiva emissione di avvisi di accertamento d'ufficio e in rettifica.

Articolo 3

Costituzione e quantificazione del fondo da destinare a compenso incentivante e del fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate.

- 1 Ciascun anno è costituito un fondo, alimentato con le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 145/2018, quantificato nella misura del 5% del maggior gettito accertato e riscosso nell'anno precedente a quello di riferimento, relativo ad accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), nonché dai relativi ruoli coattivi, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato.
- 2 **Ai sensi del comma 1091 bis della Legge 145/2018 "Per maggiore gettito accertato e riscosso, ai fini di cui al comma 1091, si intende l'ammontare complessivamente**

incassato a seguito dell'attività' di recupero tributario posta in essere dal comune, nelle varie modalità' in cui tale attività' può' realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente. Per adempimento spontaneo si intende il versamento dell'imposta municipale propria e della TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale. Devono pertanto essere computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato.

- 3 Tale fondo viene destinato per una quota del ~~80%~~ 95% all'incentivazione del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, e per una quota del ~~20%~~ 5% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate. Il fondo sarà poi successivamente liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.
- 4 Ferme restando le modalità di alimentazione del fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel Bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite del fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.
- 5 Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale di cui al successivo articolo 4 che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata.
- 6 Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018 secondo cui "Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale". Il responsabile della costituzione inserisce le citate risorse in entrata

con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs.75/2017.

Art. 4

(Soggetti destinatari del compenso incentivante e costituzione del gruppo di lavoro)

1. I soggetti destinatari del compenso incentivante sono: il personale addetto all'ufficio tributi, il personale assegnato all'ufficio ragioneria, oltre al responsabile del settore economico-finanziario e tributi.
2. Possono essere destinatari del compenso incentivante anche altri dipendenti dell'Ente, in possesso di specifiche competenze tecniche e specialistiche, che collaborino, occasionalmente, con l'ufficio tributi, pur rimanendo assegnati al settore di rispettiva appartenenza.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento, con determinazione del responsabile dell'area finanziaria e tributi è individuato a inizio anno un gruppo di lavoro con specifica assegnazione delle funzioni a ciascun componente. In via di prima applicazione detta determinazione è adottata subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. In caso di mancata adozione della determinazione il gruppo precedentemente individuato si intende confermato.
4. All'atto della costituzione di ciascun gruppo di lavoro il responsabile dell'area finanziaria e tributi procede ad individuare un coordinatore e a precisare le attività che ogni componente presta, quali, a titolo esemplificativo, il ruolo svolto, gli strumenti da utilizzare, la metodologia di lavoro e l'obiettivo da raggiungere.
5. I collaboratori amministrativi, svolgono, se necessario, attività di immissione dati e/o altre mansioni di natura esclusivamente amministrativa, comprese le attività inerenti la notifica degli atti di accertamento ed esecutivi.
6. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, laddove non siano coinvolti tutti i dipendenti del settore entrate, l'individuazione dei soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro, deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specialistiche richieste per ogni specifica attività.
7. Eventuali modifiche alla composizione di un gruppo di lavoro possono essere apportate su disposizione del responsabile dell'Area Finanziaria e tributi che a tal fine provvede o di sua iniziativa o su indicazione del Coordinatore del gruppo di lavoro. In ogni caso nel provvedimento che procede alle modifiche sono evidenziate le motivazioni.

Art. 5

Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro

1. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il Responsabile dell'area Finanziaria e tributi predispone una relazione con la quale dà atto dell'effettivo svolgimento da parte di ciascuno dei componenti il gruppo di lavoro delle attività assegnate e determina l'ammontare degli importi distribuibili calcolato sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 3.
2. Al Funzionario responsabile del tributo che collabora anche all'attività di accertamento spetta, oltre alla percentuale d'incentivo destinatagli, anche la quota parte della percentuale destinata al personale addetto all'accertamento.
3. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali massime:
 - Responsabile del settore finanziario e tributi 10%
 - Funzionario Responsabile del tributo 12%
 - Personale addetto all'accertamento ~~72%~~ 63%
 - Collaboratori amministrativi e tecnici ~~6%~~ 15%

Nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali ovvero dalla relazione di cui al comma 1 del presente articolo risulti che solo alcune delle figure professionali individuate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento, la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure del gruppo di lavoro.

Art. 6

(Liquidazione del compenso incentivante)

1. Nell'anno successivo, qualora ricorrano le condizioni di legittimità, si avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi contestualmente all'elaborazione degli atti per la liquidazione delle spettanze della contrattazione decentrata integrativa dell'Ente.
2. A tal fine il responsabile della costituzione del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività, acquisisce la relazione sulle attività svolte redatta dal responsabile dell'area finanziaria e tributi e successivamente, sulla base degli elementi acquisiti, procede alla liquidazione dell'incentivo.

Art. 7

Limiti alla liquidazione del compenso incentivante

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.
3. In considerazione dell'importo complessivo che non potrà essere superiore alla percentuale delle entrate stabilita dalla legge nel limite massimo del 5% secondo la ripartizione di cui all'art. 5, la spesa complessiva del personale dovrà includere i contributi assistenziali e previdenziali a carico del Comune nonché l'IRAP da versare su tali incentivi, così come l'IVA nella spesa complessiva del materiale di supporto all'Ufficio tributi.
4. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno in economia.

Art. 8

Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale del servizio tributi.

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali del servizio tributi, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito con le somme del ~~20%~~ 5% delle entrate accertate e riscosse in ciascun anno. L'accantonamento al fondo non sarà effettuato qualora non ricorrano le condizioni di legittimità.
2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio tributi, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.
3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono in economia nel risultato di amministrazione.

Art. 9

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

Art. 10

Informazione

1. Il servizio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art.11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione è pubblicato per ulteriori quindici giorni all'albo pretorio del comune e diverrà efficace il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Le attività poste in essere dagli uffici delle entrate dall'inizio dell'anno 2022 fino alla operatività del regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.